

Sent 61/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Cons. dott.ssa

Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80253 del

registro di segreteria, dal sig. XX (C.F.

omissis) nato a omissis (omissis) il giorno omissis,

residente in omissis (omissis) via

omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni

Recanati ed elettivamente domiciliato presso e nello

studio, in Viterbo (VT), via Monti Cimini, 36, c;

CONTRO

INPS — Istituto Nazionale Previdenza Sociale —

Gestione ex INPDAP - in persona del legale

rappresentante p.t. — con sede in Via Ciro il Grande,

n. 21, 00144 Roma, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'Avv. Andrea Botta, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare

Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto e la

riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54

del DPR 1092/1973 (aliquota di rendimento 2,44%) con

corresponsione di quanto spettante oltre arretrati ed

interessi e rivalutazioni di legge e spese legali;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udito all'udienza odierna l'avv. Flavia Incletolli

per l'INPS. Nessuno presente per il ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, militare appartenente alla

Guardia di Finanza dal 18-10-1983, è in quiescenza

dal 1-2-2021 ed è titolare del trattamento

pensionistico liquidato con sistema misto, con

anzianità contributiva al 31-12-1995 di anni 14 e 7

mesi. Previa diffida, ha proposto ricorso per la

riliquidazione della pensione, per la quota

retributiva, secondo i criteri previsti dall'art. 54

del DPR 1092/1973 quale militare, con applicazione

dell'aliquota di rendimento del 2,44%. Ha chiesto

quindi la condanna dell'INPS al pagamento delle somme

dovute e non percepite, maggiorate di interessi e

rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo,

e con vittoria di spese.

2. L'INPS si è costituito, riferendo che, proprio in ossequio alle pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite della Corte dei conti e delle circolari INPS attuative del nuovo indirizzo giurisprudenziale, al ricorrente è stata riliquidata la pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% ed il relativo pagamento con arretrati e accessori di legge sarebbe intervenuto, considerati i tempi di lavorazione, sulla rata di dicembre 2024. Ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

3. All'udienza del 24.10.2024 è stato disposto a verbale un breve rinvio su richiesta di parte ricorrente, al fine della verifica dell'effettivo pagamento.

4. All'odierna udienza, l'INPS ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere.

5. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. La questione in esame concerne l'individuazione della normativa applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al

personale militare, cessato dal servizio con un'anzianità contributiva di oltre venti anni e che al 31/12/1995 avesse maturato meno di 18 anni di servizio, come nel caso in esame (meno di 15 anni), e quindi l'interpretazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973 invocato. Come noto, al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in funzione nomofilattica si sono pronunciate con le Sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e 12/2021/QM/PRES-SEZ, con le quali hanno ritenuto applicabile l'art. 54, con un correttivo ricavato dalla disciplina pensionistica del 1995, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno, ottenendo così il coefficiente di 2,44% annuo, tenendo conto dell'effettivo numero di anni, inferiore ai 18 anni, di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

7. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, e dell'adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, e quindi al conseguimento

del bene giuridico richiesto.

8. Le spese legali sono compensate, tenuto anche conto delle pronunce delle Sezioni Riunite, in sede di nomofilachia, e dell'adozione del provvedimento di riliquidazione. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24
30 gennaio 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 31.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA